

CIRCOLARE N. 2/DPF



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE**

Roma, 7 giugno 2007

Prot. n. 15493 -2007/DPF/UFF

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1, commi 226 e seguenti.
Ulteriori chiarimenti in ordine all'acquisto di autoveicoli a basso
impatto ambientale.

Sono pervenuti allo scrivente ulteriori quesiti in ordine all'applicazione delle norme contenute nell'art. 1, commi 226 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In primo luogo si forniscono alcune precisazioni relative alle problematiche concernenti il corretto coordinamento tra le norme appena citate e quelle contenute nell'art. 7 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di incentivi all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale, a fronte della sostituzione di veicoli con maggiore tasso inquinante.

Al riguardo, va preliminarmente ricordato che in sede di conversione del decreto legge in argomento, sono state stralciate le norme relative ai così detti "ecoincentivi" contenute nell'art. 7, senza, peraltro, farne salvi gli effetti prodotti. Successivamente, alcune norme che disciplinavano le fattispecie relative ai benefici in questione sono state inserite, con significative modificazioni, nella legge n. 296 del 2006, e la loro decorrenza è stata fissata dal comma 229 della legge stessa al 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006.

Tale successione di interventi normativi ha comportato che l'arco temporale compreso tra il 29 novembre 2006 - data di entrata in vigore della legge

di conversione del D.L. n. 262 del 2006 - ed il 31 dicembre 2006, sia rimasto sprovvisto di qualsivoglia disciplina riguardante gli “ecoincentivi”, che la legge n. 296 del 2006 ha reintrodotto, con sostanziali modifiche, con decorrenza dal 3 ottobre 2006.

In particolare, ci si riferisce alla disposizione inizialmente prevista dall’art. 7, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, e successivamente confermata dall’art. 1, comma 233, della legge finanziaria n. 296 del 2006, la quale impone al venditore l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo da rottamare entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, al fine del godimento degli “ecoincentivi” da parte dell’acquirente.

A tal proposito, allo scopo di coordinare le disposizioni agevolative in questione e di rendere concretamente applicabili i benefici di legge anche agli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 29 novembre ed il 31 dicembre 2006, si precisa che le agevolazioni in esame sono riconosciute anche per gli acquisti, con contestuale rottamazione, effettuati in detto arco temporale a condizione che sia stata consegnata al Pubblico registro automobilistico (PRA), entro il termine di 60 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo acquistato, copia del certificato di rottamazione o copia del certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo rottamato.

Il termine di 60 giorni, disposto dall’art. 93 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, è infatti applicabile, come precisato nella nota n. 1376-2007/DPF/UFF del 13 febbraio 2007, agli adempimenti previsti a carico del venditore dal comma 230 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 e consente di verificare il necessario collegamento tra veicolo demolito e veicolo acquistato.

Occorre a questo proposito rilevare che la legge n. 296 del 2006 è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, quando non era ancora decorso il suddetto termine di 60 giorni, per cui gli interessati sono stati posti in condizione di conoscere l’efficacia retroattiva delle norme in esame e di effettuare tempestivamente gli adempimenti previsti la loro concreta applicabilità.

Così, a mero titolo esemplificativo, il soggetto che ha acquistato il 1° dicembre 2006 un autoveicolo conforme alle prescrizioni dei commi 226 e seguenti della legge finanziaria per il 2007, non ha avuto la possibilità di fruire degli “ecoincentivi” per la contestuale rottamazione di un veicolo non ecologico; alla data del 1° gennaio 2007, tuttavia, lo stesso ha avuto conoscenza della retroattività delle disposizioni in questione al 3 ottobre 2006, nonché degli adempimenti da osservare, prescritti rispettivamente dai commi 229 e 230 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006; di conseguenza, sulla base dell’interpretazione sistematica delle norme in esame appena illustrata, il contribuente ha avuto ancora un congruo margine temporale di 29 giorni per il completamento della procedura.

E’ stato, inoltre, chiesto se il termine “contributo” indicato nell’ultimo periodo del comma 231 della legge n. 296 del 2007 debba essere riferito al mero contributo finanziario concesso all’acquirente del veicolo o se possa estendersi anche all’esonero del pagamento della tassa automobilistica.

Si deve ricordare che la disposizione del citato comma 231 prevede l’estensione del “*contributo di cui ai commi 226, 227 e 228*” agli acquisti di veicoli effettuati con contestuale rottamazione di veicoli appartenenti a familiari conviventi.

La lettura logico sistematica delle norme coinvolte induce a ritenere che il termine “contributo” di cui al comma 231 debba essere inteso nell’accezione più ampia, comprensiva cioè sia del mero contributo finanziario e sia dell’esonero del pagamento della tassa automobilistica. L’appartenenza del veicolo al familiare convivente, infatti, non costituisce un ragionevole impedimento al pieno riconoscimento dei benefici concessi dal legislatore. A corroborare tale tesi concorre anche la circostanza che il comma 229 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2007 stabilisce la retroattività al 3 ottobre 2006 del complesso delle “*disposizioni di cui ai commi 226, 227*” nonché a quelle “*di cui al comma 228*” .

Un altro chiarimento è stato richiesto in merito alla corretta interpretazione del comma 240 della legge finanziaria per il 2007, circa i termini di decorrenza dell'obbligo di pagamento con il nuovo sistema di tassazione in base alla potenza e non alla portata per i veicoli che *“pur immatricolati o reimmatricolati come NI, presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180”*.

Al riguardo, si ricorda che il comma 241 della citata legge finanziaria del 2007, fissa la decorrenza degli effetti del comma 240 alla data del 3 ottobre 2006.

Pertanto, ad integrazione di quanto già affermato con nota n. 3498-2007/DPF/UFF del 15 marzo 2007, si fa presente che i soggetti in possesso dei veicoli individuati dal menzionato comma 240, che in epoca anteriore al 3 ottobre 2006 abbiano adempiuto al pagamento della tassa automobilistica dovuta secondo il precedente sistema di tassazione basato sulla portata dei veicoli, nulla devono corrispondere sino alla successiva scadenza di pagamento della tassa, poiché solo in detta occasione si renderanno per essi applicabili le nuove disposizioni.

Un ulteriore quesito riguarda l'applicabilità degli “ecoincentivi” alle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi, anche qualora intendano destinare il veicolo esclusivamente al trasporto per conto proprio.

A tal proposito si evidenzia che il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, richiamato dal comma 238 dell'art. 1 della legge finanziaria in esame, ed il successivo Regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 escludono dal regime degli aiuti “*de minimis*” i sussidi destinati all'acquisto di veicoli da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Il divieto stabilito dalle norme comunitarie è correlato, quindi, alla natura dell'attività svolta dal soggetto beneficiario dall'aiuto e non all'eventuale specifica destinazione del veicolo oggetto dell'aiuto stesso. La *ratio* delle suddette norme induce, pertanto, a sostenere che gli “ecoincentivi” previsti dalla legge finanziaria

per il 2007 non possono essere concessi alle imprese esercenti attività di trasporto per conto terzi nel caso in cui queste intendano destinare il veicolo esclusivamente al trasporto per conto proprio.

Un'ultima questione riguarda l'applicazione della disciplina degli "ecoincentivi" alle operazioni di *leasing*.

Occorre innanzitutto sottolineare che, come già affermato con nota n. 1376-2007/DPF/UFF del 13 febbraio 2007, le agevolazioni in esame possono essere riconosciute anche ai soggetti che stipulano un contratto di *leasing* avente ad oggetto un veicolo, pur se la formale proprietà del bene resta in capo alla società di *leasing*.

Va ulteriormente specificato che l'onere imposto alle imprese costruttrici o importatrici riguardante la conservazione della documentazione diretta a comprovare il diritto alle agevolazioni fiscali, espressamente indicata dall'art. 1, comma 232, della legge finanziaria n. 296 del 2006, ed in particolare della copia della fattura di vendita, nonché del contratto di acquisto del nuovo veicolo, deve ritenersi applicabile anche alle operazioni di *leasing*.

Pertanto, le società di *leasing* sono tenute a trasmettere al venditore il contratto o altro documento in uso nella pratica commerciale, intercorso tra il locatore finanziario e l'utilizzatore riguardante l'autoveicolo oggetto dei benefici statali.

La descritta prescrizione ha, infatti, lo specifico scopo di assicurare la necessaria trasparenza dell'intero *iter* procedurale, al fine di consentire agli enti impositori la verifica delle condizioni per la concessione degli "ecoincentivi", nonché l'acquisizione dei necessari elementi informativi circa l'effettiva applicazione dei benefici in esame.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Carotti